

Tribunale Ordinario di Potenza

Sezione civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari di Potenza

RGEI 22/2012

Il giudice dell'esecuzione

letta la relazione a firma del delegato da cui si evince che i beni oggetto dell'autorizzazione ex art. 569 c.p.c. sono rimasti invenduti;  
richiamato il principio di continuità della delega

P.Q.M.

- INVITA il professionista delegato a proseguire nel compimento delle attività già delegate con riduzione di prezzo nella misura di  $\frac{1}{4}$  rispetto all'ultimo avviso di vendita pubblicato;
- DISPONE inoltre che il professionista delegato, nel caso in cui il prezzo base venga ad essere determinato, in seguito ai ribassi via via eseguiti, al di sotto della soglia di 10.000 euro, relazioni al giudice dell'esecuzione indicando: il numero dei tentativi di vendita già compiuti, la relativa data e il relativo prezzo base; il credito del creditore precedente (come da atto di precetto), le pretese dei creditori, sia complessivamente che singolarmente; una sommaria indicazione delle spese di giustizia sostenute e prevedibilmente da sostenere a norma degli artt. 2755 o 2770 c.c., specificando, in particolare, i costi medi sostenuti per i tentativi di vendita sin qui espletati; le ragioni che hanno sin al quel momento ostacolato l'esitazione dei beni staggiti (ad es. mancata emissione dell'ordine di liberazione, necessità di regolarizzazioni edilizie e urbanistiche, necessità di interventi di manutenzione), specificando se sussistano probabilità di liquidazione del bene, tenuto anche conto di eventuali contatti intrattenuti con interessati all'acquisto; il presumibile valore di realizzo del bene staggito qualora si dovesse optare per la prosecuzione delle attività di vendita;

#### AUTORIZZA

sin d'ora il professionista delegato a richiedere – ove necessario e previa giustificazione delle spese già sostenute – l'integrazione del fondo spese per la pubblicità ex art. 490, 2° c.p.c., fino alla concorrenza massima di ulteriori euro 1.500,00, fermo restando in ogni caso l'obbligo di rendicontazione e fermo restando quanto previsto per la pubblicità ex art. 490, co. 1 c.p.c.

Dispone che in caso di mancato versamento del fondo spese il delegato informi immediatamente il giudice dell'esecuzione, proseguendo nel contempo le operazioni o formulando, ove lo ritenga, espressa rinuncia all'incarico.

ASSEGNA termine al professionista per il compimento delle operazioni di vendita di dodici mesi decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento

Si comunichi

Potenza, 21/5/2018

il G.E.

